

Capitali all'estero. Si chiude il 30 aprile la seconda parte della sanatoria - Rientro con un'imposta sostitutiva del 7%

Scudo fiscale all'ultimo sprint

Per gli intermediari l'emersione potrebbe arrivare a 20 miliardi di euro

I numeri delle regolarizzazioni

Somme emerse e gettito dei quattro scudi

95 miliardi	Le somme emerse
200 mila	I contribuenti interessati
475 mila	Il valore medio delle operazioni
4,8 miliardi	Il gettito
50	Le operazioni sospette segnalate

LE ALTRE OPERAZIONI	
SCUDO 2001-2002	
65 miliardi	Le somme emerse
1,6 miliardi	Il gettito
SCUDO 2003	
12,5 miliardi	Le somme emerse
0,5 miliardi	Il gettito

LO SCUDO-QUATER	
Aliquota 7%	Fino al 30 aprile 2010
25/30 miliardi	Rientri stimati (fonte ministero)
10/20 miliardi	Rientri stimati (operatori)

Marco Bellinazzo
Luca Davi

Il conto alla rovescia è partito: manca un mese alla chiusura dello scudo quater. Ultima chiamata (la scadenza è fissata al prossimo 30 aprile), per chi intende regolarizzare o rimpatriare beni e attività detenute illegalmente all'estero con un'imposta straordinaria del 7% (introdotta a partire dal 1° marzo), contro il 6% di chi si è mosso tra il 30 dicembre 2009 e il 28 febbraio, e il 5% dello scudo ter di fine 2009. Rimangono salve le tutele per chi deve affrontare operazioni complesse e quindi può vantare "cause ostative" che impediscono di completa-

re le procedure entro aprile: in questo caso si può versare l'aliquota del 7% e perfezionare la sanatoria entro dicembre.

Resta poi da valutare l'impatto della decisione dell'agenzia delle Entrate di escludere "momentaneamente" i dati relativi allo scudo (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) dall'inserimento nell'archivio dei conti. Come ha precisato un comunicato dell'Agenzia, infatti, gli intermediari obbligati alla comunicazione dei dati relativi al monitoraggio fiscale per il 2009 non dovranno includere le informazioni sulle attività "scudate" nel flusso da inviare entro oggi. Le Entrate comunicheranno più

avanti le modalità con cui tali dati sensibili andranno comunque trasmessi. «Difficile dire ora - spiega un banchiere che chiede l'anonimato - se questo rappresenti un incentivo o meno per il pubblico a scegliere la via della regolarizzazione». Dal mondo delle fiduciarie e dei consulenti però arrivano rassicurazioni a chi intendesse sfruttare gli ultimi 30 giorni della sanatoria. È difficile che l'Agenzia - sostengono, per esempio, da Unione Fiduciaria - si allontani dalle regole fissate per le precedenti regolarizzazioni e consenta indagini finanziarie a tutto campo sui conti. Nessun accertamento a fini fiscali, insomma, ma spazio a controlli derivanti da eventuali indagini penali su reati non coperti dallo scudo (a partire dal riciclaggio).

Quanto all'esito della sanatoria "quater", la scadenza ravvicinata potrebbe attivare l'ultimo manipolo di indecisi e ritardatari e far lievitare così il valore delle emersioni che, secondo le stime di alcuni tra i principali operatori del private banking in Italia, nel periodo gennaio-aprile dovrebbe attestarsi tra i 10 e 20 miliardi di euro. Una somma pari al 10-20% dei capitali emersi nel corso del terzo scudo, quando vennero regolarizzati circa 95 miliardi di euro. «Dopo il successo di fine 2009, l'interesse della clientela è andato scemando - dice Paolo Martini, responsabile wealth management del gruppo Azimut -. A oggi i flussi rientrati sono il 10% circa rispetto allo scudo tre». Lettura confermata dai grandi istituti, da UniCredit a Mps, passando per Deutsche Bank fino ad arrivare agli specialisti come Banca Cesare Ponti (gruppo Carige). Percentuali più ridotte - attorno al 5% - sono segnalate da Bnl-Bnp Paribas e Banca Aletti.

«Non è escluso che l'avvicinamento della scadenza provochi un'accelerazione delle richieste, così come avvenuto a dicembre», dice Marco Cascino, ad di

Cordusio fiduciaria, gruppo UniCredit. Tuttavia, l'obiettivo del 30% stimato da fonti ministeriali all'inizio della proroga appare difficilmente raggiungibile.

Se la fase iniziale dello scudo ha visto gli investimenti finanziari come protagonisti, in questi mesi fanno la parte del leone le operazioni più complesse legate alle proprietà immobiliari possedute all'estero. «Buona parte delle nostre pratiche oggi riguarda la regolarizzazione di immobili detenuti da italiani all'estero», dice Luigi Crosti, responsabile servizi operativi wealth management di Banca Leonardo. Un boom che si spiega con il chiarimento, arrivato solo pochi giorni prima della scadenza del 15 dicembre, della possibilità di rimpatriare gli immobili affidando l'amministrazione a una fiduciaria italiana. «Le situazioni più frequenti riguardano località turistiche come in Costa Azzurra e Svizzera, ma anche Germania e Austria», segnala Arturo Pisapia, responsabile commerciale privati Mps. Fiscalisti e consulenti sono al lavoro anche sul fronte delle partecipazioni societarie, «le cui procedure di regolarizzazione hanno bisogno di tempo per essere perfezionate», spiega Luca Caramaschi, responsabile del Private Wealth Management di Deutsche Bank. Anche il taglio medio delle operazioni in questi mesi si è modificato. «Abbiamo registrato una crescita del valore - sottolinea Andrea Ragaini, ad di Banca Cesare Ponti - salito fino a 800 mila euro negli ultimi mesi».



I DUBBI
&

LE SOLUZIONI

Cosa accade nell'ipotesi del versamento di un'imposta

straordinaria in misura eccedente l'effettivo rimpatrio o l'effettiva regolarizzazione?

Nella circolare 49/E/2009 paragrafo 4.7 è chiarito che, in presenza di cause ostative, laddove l'importo effettivamente emerso sia inferiore a quello stimato, sulla base del quale è stata versata l'imposta, l'intermediario restituisce la maggior imposta corrispondente. In funzione di questo obbligo dell'intermediario è necessario stabilire quale documentazione esso debba disporre per effettuare il rimborso anche ai fini delle relative responsabilità. Parimenti da chiarire è se la restituzione dell'imposta debba essere fatta dall'intermediario anche nel caso in cui l'operazione di emersione non si concluda in toto, ad esempio perché le cause ostative permangono ovvero semplicemente perché il contribuente non ne ha più interesse.

• **È possibile la presentazione della dichiarazione "definitiva" presso intermediari diversi rispetto a quello che ha ricevuto la dichiarazione "provvisoria"?**
La presentazione della dichiarazione con cause ostative (la cosiddetta dichiarazione "provvisoria") presso un intermediario non pare imporre che le successive operazioni di rimpatrio, anche in più tranches, si debbano effettuare presso il medesimo intermediario. Ferma l'elevata opportunità che le operazioni di emersione si completino presso lo stesso intermediario che ha ricevuto la prima dichiarazione, appare necessario che, in caso contrario,

gli intermediari successivi che ricevono la dichiarazione cosiddetta "definitiva" possano avere la certezza di operare in continuità con la dichiarazione "provvisoria" originaria ad esempio acquisendo una coerente indicazione del contribuente, su cui incombe la conseguente responsabilità, unitamente ad una copia della dichiarazione "provvisoria" originaria.

• **Cosa succede in caso di decesso del contribuente prima della dichiarazione "definitiva"?**

Laddove dopo la presentazione della dichiarazione con cause ostative il contribuente deceda, si ritiene che gli eredi possano subentrare nel completamento della pratica ovviamente riportando il proprio nominativo nel riquadro "rappresentante". Anche in questo caso valgono le problematiche di cui sopra.

• **Quali sono le modalità di compilazione della dichiarazione provvisoria?**

Al momento della presentazione della dichiarazione con cause ostative il contribuente potrebbe non conoscere se effettuerà il rimpatrio piuttosto che la regolarizzazione. Appare così corretto che la dichiarazione "provvisoria" con cause ostative sia compilata solo nel Quadro A, rimandando alla successiva dichiarazione "definitiva" l'individuazione delle concrete modalità di emersione (rimpatrio/regolarizzazione), l'indicazione della tipologia di

attività e degli altri elementi di dettaglio richiesti. Nella dichiarazione "definitiva" l'interessato potrà altresì esercitare l'opzione per la tassazione, tramite intermediari dei redditi incassati dal 1° gennaio 2009 fino alla data del rimpatrio.

• **Come va determinato il luogo di detenzione delle attività estere alla data di entrata in vigore del decreto legge 78 del 2009?**

La circolare 43/E/2009 al paragrafo 6 ricorda che la data di riferimento per l'individuazione del luogo in cui sono detenute le attività estere al fine del rimpatrio piuttosto che della regolarizzazione è individuabile nel 5 agosto 2009 (data entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legge 78/09 dalla legge di conversione) e tuttavia tale data non appare in modo esplicito nel modello di dichiarazione al fine delle relative responsabilità.

• **Cosa accade per gli immobili "esterovestiti" situati in Italia?**

Nei casi in cui l'immobile detenuto dal contribuente mediante interposizione fittizia di un soggetto estero si trovi in Italia, non risultano definite con chiarezza le modalità di compilazione della dichiarazione riservata né tanto meno le successive dichiarazioni dei redditi. Certa prassi operativa ha ritenuto di dover dare rilevanza al Paese estero del soggetto interposto pur nell'evidenza che l'immobile è (già) situato in Italia. Già precedenti interventi in

occasione del precedente scudo avevano evidenziato il permanere di incertezze sull'iter, adempimenti e modalità necessari per la modifica della intestazione dell'immobile comportanti comunque la perdita dell'anonimato per l'interessato. Si pensi alla doverosa integrazione/modificazione dei dati presenti presso la conservatoria/catasto.

• **Quali sono gli adempimenti post scudo dei titolari di partecipazioni Cfc?**

Nel caso lo scudo abbia avuto ad oggetto le cosiddette Cfc (legge 141/2009, comma 7-bis, dell'articolo 13-bis) è dubbio se ciò faccia venire meno gli obblighi di cui agli articoli 167 e 168 del Tuir. Vale a dire dichiarazione nominativa della detenzione di partecipazioni estere e conseguente venire meno dell'anonimato.

• **Quali sono le modalità per il trasporto al seguito di titoli nominativi?**

Il modello di cui al decreto legislativo 195 del 2008 prevede l'obbligo di denuncia al passaggio di frontiera di ciò che rientra nel concetto di "denaro contante" ai fini di tale normativa (si veda anche titoli al portatore) mentre non è stato espressamente chiarito se analogo obbligo sussista anche per i titoli nominativi (per esempio azioni, assegni compilati, eccetera).

a cura di Renzo Parisotto